

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

ASI NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
12 LUG 2012
PERVENUTO

OGGETTO: Ordinanza del Tribunale Torre Annunziata Sezione Lavoro sul reclamo n.3/2012 promosso dall'ASL NA3 SUD c/ Cammarota Lucia. Immissione in servizio fisioterapista Cammarota Lucia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE


alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario allora non in servizio presso aziende del S.S.R. che avesse inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dalla struttura Commissariale in conformità a quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010;
- la sig.ra Cammarota Lucia proponeva ricorso ex art.700 presso il Tribunale di Torre Annunziata per il mancato inserimento nelle graduatorie interne dell'ASL NA 3 SUD, ricorso che veniva accolto;
- L'Azienda NA3 SUD proponeva reclamo ex art.669 terdecies avverso l'ordinanza ex art.700 del Tribunale di Torre Annunziata che disponeva di assumere la Sig.ra Cammarota Lucia con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario "Fisioterapista",
- che si deve dare esecuzione alla sentenza in questione;

ATTESO che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;



Handwritten signature or mark.

- la Sig.ra Cammarota Lucia non è mai stata convocata da questa Azienda in quanto la stessa non era presente negli elenchi delle graduatorie allegate alla delibera n.722 del 10/06/2010;

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010, non è stato possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari;
- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 05/06/2012 prot. 1561, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia della ordinanza n. 3/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata proposto dall'ASL NA3 SUD c/o Sig.ra Cammarota Lucia;

ATTESO:

- che con la citata ordinanza il giudice del lavoro ordina all'ASL NA3 SUD di assumere la Sig.ra Cammarota Lucia con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario "Fisioterapista", che si deve dare esecuzione alla sentenza in questione;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- Dare esecuzione alla ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dal ASL NA3 SUD c/o Cammarota Lucia e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio a tempo indeterminato della stessa;

- **DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze di lite per onorario come stabilite nella ordinanza allegata alla presente.

Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anita Vicino

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all' ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dall'ASL NA3 SUD c/o Sig.ra Cammarota Lucia e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio

della predetta, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

DI TRASMETTERE gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze di lite per onorario come stabilite nell'ordinanza allegata alla presente.


RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

Ciro Balia

Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Russo

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'AMORA



AD 3
AV

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 – 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro

Prot. 1561

Castellammare di Stabia, li 5.6.12

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: ordinanza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro sul reclamo n. 3/12, promosso dall' ASL NA 3 sud c/ Cammarota Lucia

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

Avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

avv. Chiara Di Biase

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Arrivo
N. 0033010 del 22/05/2012 - 12:31



N° 3/12 Recl.

Il Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro in
composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Concetta DONADIO

Presidente

dott. Aldo RIZZO

Giudice

dott.ssa Stefania BASSO

Giudice relatore

pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto
in data 31.01.2012 ha emanato la seguente ordinanza nella
causa n. 3/12 R.G. reclami dell'anno 2012 vertente

TRA

CAMMAROTA Lucia rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe
ABBAMONTE e Sergio **TURTURIELLO** con i quali elettivamente
domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16

RECLAMANTE

E

ASL NA 3 SUD in persona del suo legale rappresentante pro
tempore rappresentato e difesi dagli avv.ti Chiara **DI BIASE** e
Rosamaria **SICILIANO** con i quali elettivamente domicilia in
Castellammare di Stabia alla via A. De Gasperi n. 167

RECLAMATA

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del
15.03.2012, e della camera di consiglio tenutasi in data
29.03.2012, letti gli atti, si osserva quanto segue.

La reclamante impugna - tempestivamente - il provvedimento
del giudice unico del lavoro del 28.12.2011, con il quale

10-13

veniva rigettata la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dalla parte reclamante.

Con detto ricorso CAMMAROTA Lucia agiva in via d'urgenza chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: "in via principale ordinare all'ASL NA 3 SUD in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica in Castellammare di Stabia alla via Alcide de Gasperi n. 171 di assumere la ricorrente con contratto a tempo indeterminato a far data dalla domanda presentata con la qualifica di terapeuta della riabilitazione; ordinare alla ASL NA 3 SUD di stipulare immediatamente con il ricorrente il contratto di lavoro per la costituzione del rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato di cui al precedente punto ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. 165/ 2001, e di immetterlo immediatamente in servizio. Nelle more, condannare l'ASL NA 3 SUD a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2000 mensili o la somma maggiore e/o minore che riterrà di giustizia per consentire al ricorrente di provvedere ai bisogni della famiglia dopo la perdita della retribuzione di cui precedentemente godeva. Emettere, comunque, eventuali ulteriori e/o diversi provvedimenti che garantiscano la tutela dei diritti ed interessi azionati dalla ricorrente. Condannare la ASL NA 3 SUD al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore".

ef

A sostegno del reclamo la CAMMAROTA deduce che il giudice di prime cure erroneamente aveva accolto la domanda non valutando il perfezionamento del diritto alla assunzione, derivando tale diritto direttamente dalla legge (nella specie art. 1, comma 565 della legge finanziaria n. 296/2006 e art. 81 della legge regionale n. 1/2008); evidenziava che il divieto di assunzione non vige per l'anno corrente essendo stato limitato il blocco delle assunzioni alla 31/12/2011; rimarca che è stata inserita negli elenchi ammessi alle procedure di stabilizzazione con

B

10/1

provvedimento del tribunale di Napoli reso alla data del 17 maggio 2010 e che con nota del 25 maggio 2010 prot. n. 783/C veniva precisato che le aziende fossero tenute all'assunzione dei lavoratori previo accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: "a) l'inclusione dei dipendenti da stabilizzare negli elenchi degli ammessi, ovvero nelle more della pubblicazione dei nuovi elenchi degli anni, il possesso di una pronuncia giudiziaria o all'apposita commissione regionale che ne disponga l'inserimento modifica ed integrazione dei predetti elenchi; b) che l'assunzione avvenga mentre i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende, consistenti nel personale in servizio a far data dal 31/12/2006, ai sensi della normativa di riferimento nazionale e regionale; c) che le assunzioni avvengano dentro la percentuale di turn over per il reclutamento di personale previsto dal decreto commissariale 11/10"; ribadisce di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la stabilizzazione; contesta, ancora, la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto generica la domanda proposta dalla ricorrente "non essendo individuabile anche tenuto conto della disciplina contenuta nel C.C.N.L. di settore quantomeno la sede lavorativa" evidenziando che nel ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto "ordinare alla ASL Na 3 Sud ... di assumere la ricorrente con contratto a tempo indeterminato a far data dalla domanda presentata con la qualifica di "terapista della riabilitazione"" ed inoltre era ben individuata la figura professionale in relazione alla quale era stata avanzata la domanda di costituzione del rapporto di lavoro, senza considerare che poteva essere demandato alla stessa pubblica amministrazione il compito di assegnare il lavoratore alla sede di servizio ritenuta dalla medesima più opportuna; con riferimento al periculum in mora evidenzia che la stessa

ASL
NA 3
Sud

ep

ep

reintegrazione giuridica della posizione del lavoratore non potrà estendersi alla regolarizzazione previdenziale per il periodo in cui nessuna prestazione stata resa dal dipendente, senza considerare che la ricorrente è disoccupata e non gode di un reddito stabile tale da consentirle un'esistenza dignitosa.

Resiste la ASL la convenuta eccependo la carenza di interesse ad agire, il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania, il difetto di legittimazione passiva della reclamata, l'infondatezza della domanda nel merito per carenza di entrambi i requisiti.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta: infatti, premesso che sensi dell'art. 63 comma 1 D.L.vo 30.03.2001 n. 165 "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, il conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", va evidenziato che (conformemente a quanto statuito dal Tar Lazio con decisione del 25/3/2008 n. 2551, Tar Campania con decisione del 24.01.2008 n. 378, Tar Calabria, Catanzaro, decisione dell'11.03.2002 n. 565) "la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotto ad una fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro tra il



10/6
AA

singolo lavoratore l'amministrazione pubblica datoriale, rientrando nella giurisdizione dell'AGO ai sensi dell'art. 63 T.U. 165/01 il quale attribuisce al giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro; controversie tra le quali va, senz'altro annoverato il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato". Orbene, considerato che nel caso in esame parte ricorrente mira proprio all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attuazione della procedura di stabilizzazione stabilita con la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 all'art. 1, non può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Ancora in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'ASL nella memoria di difesa. All'uopo va evidenziato che la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di ammissione in servizio ha come suo naturale destinatario ASL, atteso che l'ente Regione è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro. D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Cosicché se anche la Regione ha competenza legislativa in materia sanitaria (competenza esercitata per l'appunto con la L.R. 1/08), tuttavia essa non può essere considerata quale ente del servizio sanitario e, di conseguenza, assumere la veste di datore di lavoro rispetto al personale da stabilizzare.

Analogamente appare del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ASL resistente.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

In punto di diritto, va rilevato che l'art. 81 L.R. n. 1 del 30.01.2008 espressamente prevedeva che "1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1 comma 565, lettera c) punto 3, della legge 27 dicembre 2006 n. 296... promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell'amministrazione procedente. 2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato da almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (omissis). 3. alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità".

Ebbene, la ricorrente - proprio perché in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge (aver prestato servizio in regime di rapporto subordinato con contratto a tempo determinato presso la ASL NA 3 SUD dal 24 marzo 2003 al 27 giugno 2007) - presentava domanda di immissione negli elenchi di cui alla citata legge regionale; non essendo il suo nominativo inserito agiva con ricorso ex art. 700 c.p.c. - depositato in data 17.05.2010 - nei confronti della Regione

Campania; il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, disponeva l'inserimento del nominativo della lavoratrice negli elenchi, con provvedimento del 3 novembre 2010. In esecuzione della suddetta ordinanza, la Regione Campania provvedeva, con decreto n. 202 del 29 novembre 2010 (integrativo del decreto regionale n. 59/2009) ad includere la lavoratrice nei suddetti elenchi. Con decreto dirigenziale n. 12 del 30 marzo 2011 veniva definitivamente approvata la graduatoria di merito afferente il personale sanitario profilo professionale di fisioterapista e la ricorrente si posizionava al 22° posto. Con decreto n. 22 del 26 marzo 2010 il presidente della Regione Campania, quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario, individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in conformità al disposto del citato art. 81, per coloro che risultavano inclusi negli elenchi degli ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36/2009.

In particolare, con suddetto decreto, si disponeva: "i Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31/12/2010 e che in virtù di pronunce giudiziarie messe fino al 31/12/2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31/12/2006; i medesimi Direttori Generali e Commissari Straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti ieri, per l'effetto, provvedono in ordine alla descritta conversione solo dopo aver inviato la



10/19

necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all'incarico del Direttore Generale o del Commissario Straordinario; i titolari di contratti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai Direttori Generali e dai Commissari Straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".

La reclamante rientra nella ipotesi di cui al punto 3) di detto decreto. La nota esplicativa n. 783/C del 25 maggio 2010 chiarisce, inoltre, che i destinatari del processo di assunzione "a domanda" solo ai lavoratori a tempo determinato che alla data di emanazione del decreto n. 22/10 non erano in servizio, ma inclusi nei predetti elenchi dirigenziali regionali (BURC n. 36 del 10.06.2009). Per costoro l'assunzione subordinata alla verifica: che le stesse avvengano entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende, consistente nel personale in servizio a far data dal 31/12/2006, ai sensi della normativa di riferimento nazionale (art. 1, comma 565, della L. 296/06) e regionale; che le assunzioni avvengano entro la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal decreto commissariale n. 11/10 (25% per il personale infermieristico il 10% per il restante personale).

A seguito del proprio inserimento negli elenchi suddetti, parte reclamante ha presentato domanda, in data 6 dicembre

2010, di assunzione presso la ASL NA 3 SUD, domanda a seguito della quale la ASL la notizia dell'avvenuta revoca della delibera del 10 giugno 2010 n. 722 (con la quale era stata formata la graduatoria di coloro che avrebbero usufruito della stabilita azione) e degli atti presupposti.

Parte reclamata, nella propria memoria di difesa, ha, altresì, evidenziato la mancanza dell'autorizzazione richiesta dalle disposizioni normative sopra richiamate. Tuttavia, la stessa ha anche sottolineato che "nel caso di specie, ci troviamo di fronte a situazione completamente diversa" atteso che le pretese dell'istante si fondano su una nota regionale prot. n. 783 del 2 maggio 2010 attuativa di quanto disposto nel decreto commissariale n. 22/10 sospeso con decreto n. 59 del 30 settembre 2010.

Orbene, non ritiene il collegio - sulla base della sommaria istruzione che caratterizza il procedimento azionato e ferma restando ogni eventuale e più approfondita valutazione in sede di merito - che sussistano i prospettati motivi di diniego della stabilizzazione della posizione della lavoratrice. Infatti, sotto tale profilo, si deve aderire a quanto sostenuto da parte reclamante secondo cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione: invero, premesso che parte reclamante ha proposto ricorso al Tribunale di Napoli ex art. 700 c.p.c. mediante deposito di atto presso la cancelleria di quel Tribunale in data 17 maggio 2010 e considerato che la domanda è stata accolta con provvedimento del 2 novembre 2010, è evidente che bisogna ritenere che l'inserimento della lavoratrice negli elenchi degli ammessi alla stabilizzazione debba essere retrodatata proprio al 17 maggio 2010 (data in cui veniva cristallizzarsi la sua posizione). Fatta tale premessa, dunque, non può non evidenziarsi che il decreto con il quale veniva sospeso il processo di stabilizzazione degli inseriti nella graduatoria

UFFICIO
IN
CANCELLERIA

OF

9

2011/11/14

di cui alla delibera n. 722 del 2010 (n. 56 del 30 settembre 2010) non può incidere sulla posizione della reclamante, proprio perché successivo al momento al quale bisogna far risalire l'inserimento della ricorrente nella graduatoria (sia pure a seguito di provvedimento giurisdizionale). D'altro canto, con il decreto appena citato è stata disposta la sospensione delle assunzioni fino al 31 dicembre 2011. Ebbene, benché il giudice di prime cure abbia ritenuto tale atto come *factum principis* ostativo all'assunzione della ricorrente, tale circostanza appare, allo stato, ininfluente: infatti, la reclamante ha evidenziato che si tratta di una circostanza nuova che deve essere tenuta in considerazione al momento in cui viene presa la decisione ex art. 669terdecies comma 4 c.p.c. Tale prospettazione appare condivisibile con la conseguenza che deve ritenersi non vigente per l'anno corrente il divieto di assunzione.

Tanto premesso, va altresì rimarcato che, in ogni caso, il decreto di sospensione non incide sul diritto del lavoratore all'assunzione: tale diritto per coloro che non sono stati ancora stabilizzati, ma che risultano inseriti negli elenchi regionali, è tuttora sussistente alla luce dell'art. 81 sopra citato il quale, al comma 7, espressamente afferma che il diritto alla stabilizzazione permane per cinque anni. Cosicché si può al più ritenere che i suddetti decreti abbiano semplicemente "congelato" le procedure di stabilizzazione senza far venir meno il diritto all'assunzione.

È opportuno, a questo punto, evidenziare che la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è stata espressamente disciplinata dall'art. 81 L.R. Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, legge che aveva la finalità di regolarizzare il personale precario della Sanità. Tale norma trova il suo fondamento ed antecedente nell'art. 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27

10

UFFICIO
2
REGIO

2010
A

dicembre 2006 n. 296, in base alla quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Cosicché, espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale e l'individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, deve ritenersi che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'immissione in servizio e all'inquadramento nel corrispondente profilo professionale riconosciuto negli appositi elenchi. D'altro canto, con la nota del commissario ad acta del 25 maggio 2010 n. 783/C viene espressamente evidenziato che "i destinatari del processo di assunzione "a domanda" sono i lavoratori a tempo determinato, che alla data di emanazione del decreto commissariale n. 22/10 non è in servizio inclusi nei predetti elenchi dirigenziali ovvero che vi saranno inclusi, entro il 31/12/2010 per effetto di pronuncia giudiziaria dell'apposita commissione regionale di valutazione": ebbene, la reclamante sicuramente rientra tra costoro, essendo stata inserita negli elenchi dirigenziali a seguito di pronuncia giudiziaria prima del 31/12/2010 (e ciò sia se si voglia aver riguardo al momento in cui fu depositato il ricorso ex art. 700 c.p.c. - 17/5/2010 - sia se si voglia aver riguardo al momento in cui fu emanato il provvedimento - 3 novembre 2010). La medesima nota individuava anche i requisiti necessari per la stabilizzazione e cioè a) l'inclusione dei dipendenti negli elenchi ammessi, b) che le assunzioni avvengano entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende, c) che le assunzioni avvengano entro la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal decreto commissariale n. 11/10. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che la reclamante avesse i requisiti prescritti: al riguardo

AS 12
11

va sottolineato che è provata l'inclusione nell'elenco degli ammessi della reclamante, mentre non è contestato che l'assunzione sarebbe avvenuta entro i limiti numerici della dotazione organica dell'azienda convenuta né che la assunzione non sarebbe avvenuta entro la percentuale di turn over di cui al capo c). Peraltro, proprio nel reclamo la reclamante rimarca che "in relazione al riportato punto c) del decreto n. 22/2010, in esso era prevista la possibilità di trasformare rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per il personale inserito negli elenchi nella misura del 10% e del 25%, nell'anno 2009, le cessazioni di personale, nel ASL resistente, sono state 200 e quindi la quota di assunzione consentita era del 10% e la ASL Napoli 3 Sud ha redatto le graduatorie di cui alla delibera 722, per un totale di 18 posti; tra queste quella relativa ai fisioterapisti ne contava 6". Tale circostanza, come quella relativa all'attuale dotazione organica del ASL reclamata che non sarebbe totalmente ricoperta, non è stata in alcun modo contestata dalla reclamata con la conseguenza che - anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. - essa può ritenersi pacificamente acquisita.

A parere del collegio, il precario inserito negli elenchi degli idonei alla stabilizzazione vanta un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, al contrario dei vincitori di concorso pubblico i quali vantano un mero interesse legittimo, ben potendo la pubblica amministrazione decidere di bloccare o annullare la procedura concorsuale. Infatti, la procedura per la stabilizzazione del personale precario non costituisce una procedura concorsuale in senso stretto - alla luce della disciplina dettata dalla legge 296/96 e della L.R. 1/08 - atteso che il legislatore si è preoccupato direttamente di stabilire requisiti presupposti per la stabilizzazione del personale.

Stampa circolare con testo illeggibile

13

La scelta del legislatore di privilegiare la stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti precari è, infatti, frutto di una ponderazione tra molteplici interessi, tutti di rilevanza costituzionale e non contrasta con il disposto di cui all'art. 97 Costituzione: invero, la regola del concorso (strumento ordinario da utilizzare ai fini dell'accesso al pubblico impiego) non è assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari, fra cui può essere sicuramente ricompresa l'esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del precariato. D'altro canto, tale scelta sicuramente non può essere considerata irragionevole dal momento che si tratta della stabilizzazione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Servizio Sanitario Nazionale, essendo, dunque, già in possesso di un'adeguata professionalità ed essendo stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive.

1911 C
2
N
E
G
I
O

In tal senso va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, dec.5 settembre 2011 n 5012) ha riconosciuto che la specialità della procedura di stabilizzazione di personale precario consente alle amministrazioni pubbliche, destinatarie di tale normativa, di procedere ad assunzione di personale da stabilizzare addirittura anche in presenza di graduatorie di concorso ancora valide ai fini della copertura dei posti che sono stati destinati alla stabilizzazione dei precari. Inoltre, può ritenersi che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale. Ne consegue che i soggetti indicati negli elenchi regionali hanno maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro

CP

10/11/14

a tempo determinato rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza la necessità di alcun atto ulteriore successivo.

Da ultimo, il collegio non ritiene di condividere la motivazione dell'ordinanza del giudice di prime in merito alla genericità della domanda proposta dalla ricorrente "non essendo individuabile anche tenuto conto della disciplina contenuta nel C.C.N.L. di settore quantomeno la sede lavorativa": infatti, va rilevato che non soltanto ricorso introdotto la ricorrente ha chiesto "ordinare alla ASL Na 3 Sud ... di assumere la ricorrente con contratto a tempo indeterminato a far data dalla domanda presentata con la qualifica di "terapista della riabilitazione"", ma altresì, nel corpo dell'atto, ha ben individuato la figura professionale in relazione alla quale era stata avanzata la domanda di costituzione del rapporto di lavoro.

Sotto il profilo del *periculum in mora* ritiene il collegio che all'esito della favorevole conclusione del giudizio ordinario non si realizzerà in pieno la restituito in *integrum* di parte ricorrente, in tale ottica aderendo alla tesi, già in passato espressa da questo tribunale. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. sez. V, decisione n. 1064/2001), con l'adozione dell'atto amministrativo che tiene luogo di quello non emanato a suo tempo per un comportamento illegittimo della P.A., si realizza la reintegrazione giuridica del pubblico dipendente; pur tuttavia non può essere ammessa la reintegrazione ai fini retributivi, in relazione a prestazioni mai effettuate, stante il principio della corrispettività tra le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro.

Per altro la stessa reintegrazione giuridica non potrà estendersi alla regolarizzazione previdenziale per il periodo in cui nessuna prestazione è stata resa dal dipendente in favore della P.A. (C.d.S. sez. V, decisione n. 1023/1999).

20/15
201

Da tanto consegue che l'utilità della sentenza e l'effettività della tutela giurisdizionale sarebbero compromesse, in mancanza di una tutela cautelare, dai tempi del giudizio ordinario.

Alla luce di tali considerazioni, il reclamo deve essere accolto con revoca della ordinanza reclamata ed accoglimento della istanza fin qui vagliata.

La domanda risarcitoria, pure formulata da parte reclamante, non può trovare ingresso nella fase cautelare, attesa la natura patrimoniale del diritto azionato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
a) accoglie il reclamo e per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza reclamata, ordina all'ASL NA 3 SUD:

- di assumere la ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, posizione funzionale di fisioterapista;
- di stipulare con la ricorrente il contratto individuale di lavoro.

b) Condanna parte reclamata al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio che liquida in € 1.800,00 comprensivi di diritti e onorari (€ 1.000,00) oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio monocratico e in € 2.500,00 di cui € 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge per il presente giudizio.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Torre Annunziata, 5 aprile 2012

Il giudice est

Dott.ssa Stefania Basso

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ludiana Turicchio

Il Presidente

Dott.ssa Concetta Donadio


TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DEPOSITATO IL
05 APR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luciana Turicchio

2012
100

È copia conforme all'originale

Torre Annunziata, il 17 APR 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio



Rosaria Brancaccio

REGIONE
MARE

17
OK

Relata di Notifica

L'anno 2012, il giorno 17, del mese di aprile ad istanza dell'avv. Sergio Turturiello, nella qualità di difensore e rapp.te in giudizio di Cammarota Lucia, io sott. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Torre Annunziata, ho notificato copia conforme all'originale dell'ordinanza pubblicata il 5 aprile 2012, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro consegnandone copia conforme all'originale nelle mani dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Castellammare di Stabia (NA) alla Via A. De Gasperi n. 167.

TRIBUNALE
TORRE ANNUNZIATA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia dell'antescritto atto ad esso intimato nel designato domicilio mediante spedizione in plico raccomandato con A.R. dell'Uff. Post. di Torre Annunziata.

Torre Annunziata 16 MAG 2012

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott. Diego *Imparato*

